

Finanziamento per Ricercatori di Ateneo – FRA 2009

Bando

Articolo 1 – Destinatari

1. Possono beneficiare dei contributi i soggetti:
 - a) con la qualifica di **“ricercatore di ruolo”** o **“ricercatore a tempo determinato”**, con contratto di ricerca stipulato ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 (purché nel contratto, o nel bando che regola il relativo finanziamento, non sia previsto un rapporto di esclusività e a condizione che il termine di scadenza del contratto non cada nel periodo di riferimento del finanziamento);
 - b) che, alla data di presentazione della domanda, **non** siano **titolari di fondi di ricerca**, di qualsiasi natura, per un ammontare superiore a euro **7.500**;
 - c) che risultino essere **“ricercatori attivi”**, ove per ricercatore “attivo” si intende un ricercatore con un numero di pubblicazioni, negli ultimi quattro anni, almeno pari a un volume, in qualità di autore o coautore, o quattro, tra articoli, parti di volume, volumi interi, in qualità di curatore o traduttore (secondo la definizione data dal C.S.S., seduta del 15/4/2010).

2. È ammessa la presentazione di un unico progetto per proponente.

Articolo 2 - Caratteristiche del finanziamento

1. Il finanziamento è diretto a promuovere linee di ricerca innovative e preferibilmente connotate da interdisciplinarietà, che possano favorire l’elaborazione di nuovi progetti di ricerca da sottoporre al finanziamento di enti pubblici o privati.
2. Saranno considerati costi ammissibili tutti i costi inerenti alla ricerca o ad essa riconducibili.

Articolo 3 - Modalità di presentazione delle domande

1. Le richieste di finanziamento, in forma libera, dovranno contenere, a pena d’inammissibilità:
 - l’illustrazione della linea di ricerca che si intende perseguire, con la descrizione dello stato dell’arte e degli obiettivi della ricerca (max 15.000 caratteri);
 - il piano di spesa delle risorse;
 - il curriculum scientifico del proponente, che sarà acquisito direttamente dalla Commissione valutatrice dall’apposito sito web di Ateneo (**phone book**);
 - l’elenco delle pubblicazioni degli ultimi 4 anni;
 - i finanziamenti ottenuti negli ultimi 4 anni;
 - i progetti di ricerca presentati negli ultimi 4 anni e non finanziati;
 - l’autocertificazione della non titolarità di fondi di ricerca, oltre il limite di cui all’art. 1, lett. b.

2. La domanda di finanziamento, completa della documentazione richiesta, dovrà essere inviata per posta elettronica alla Ripartizione Ricerca (ricerca@amm.units.it), specificando nell’oggetto “Finanziamento per Ricercatori di Ateneo” – FRA 2009”, **entro e non oltre il giorno 1/3/2011**.

Articolo 4 - Commissione valutatrice

1. Le domande saranno esaminate da un collegio di esperti, designati dalla Commissione per la Valutazione della Ricerca (CVR), che potrà eventualmente avvalersi di *referee* esterni, senza oneri aggiuntivi per l’Ateneo.

2. La procedura di valutazione si conclude entro 90 giorni dalla data di scadenza del bando.

Articolo 5 - Criteri di valutazione

1. La Commissione sovrintende allo svolgimento della procedura, vaglia l'ammissibilità delle domande e redige la graduatoria finale, in base ai seguenti criteri di valutazione:
 - a. originalità, rigore scientifico delle linee di ricerca proposte;
 - b. produttività scientifica del richiedente negli ultimi 4 anni;
 - c. quantità e qualità dei progetti di ricerca presentati negli ultimi 4 anni;
 - d. preferenza per i richiedenti con minore anzianità di servizio.
2. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito web di Ateneo e riporterà le valutazioni attribuite, con le relative motivazioni.

Articolo 6 - Assegnazione del finanziamento

1. In considerazione del budget totale disponibile di euro 200.000, ai richiedenti sarà riconosciuto un finanziamento compreso, tra un **minimo di euro 3.000** e un **massimo di euro 7.500**, fino a esaurimento delle risorse stanziato.
2. Il finanziamento verrà trasferito al Dipartimento di afferenza dell'assegnatario.

Articolo 7 - Verifica dei risultati

1. Il finanziamento dovrà essere utilizzato e impegnato, **entro 18 mesi** dalla data di trasferimento dello stesso, di cui al precedente art. 6, comma 2. Successivamente, entro 60 giorni dalla conclusione del periodo, l'assegnatario dovrà presentare una relazione scientifica sul lavoro svolto, comprensiva delle pubblicazioni.
2. Nelle pubblicazioni, gli autori dovranno citare il contributo finanziario ricevuto: "Università degli Studi di Trieste - Finanziamento per Ricercatori di Ateneo".

Articolo 8 - Rendicontazione

1. Entro 60 giorni dalla scadenza del periodo, l'assegnatario dovrà presentare un rendiconto finanziario da cui risulti: descrizione analitica della spesa, il fornitore, l'importo, data e numero del mandato di pagamento.
2. Per le spese di missione, partecipazione a convegni, seminari, giornate di studio, etc. devono essere indicati luogo, data e motivazione. Per le spese relative a pubblicazioni, laddove non fosse possibile provvedere al pagamento, entro i suddetti 60 giorni, farà fede a rendiconto l'impegno di spesa, fermo restando l'impegno a comunicare il pagamento a pubblicazione avvenuta.
3. L'Amministrazione provvederà al recupero di eventuali somme non rendicontate, salvaguardandone la finalizzazione.